

2. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
- c) la descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3. Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.  
Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/90 n. 241, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo

Art. 43 - Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni  
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale - che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità - sono i seguenti:
  - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
  - b) Il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
  - c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obbiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
  - d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 44 - Tipologia degli impianti  
(Art. 3, D.Lgs. 507/93)

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti - riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo - in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:
  - a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
  - b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70x100;
  - c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 45 - Superficie degli impianti per le affissioni  
(Art. 18, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 30 per ogni mille abitanti o frazione.  
Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93 pari a mtq. 12 ogni mille abitanti.
2. La Giunta comunale, sentita la commissione edilizia, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 46 - Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni  
(Art. 3, comma 3, D.Lgs. 507/93)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 45 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) all'è affissioni di natura istituzionale 15%
  - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15%
  - c) alle affissioni di natura commerciale 70%

totale 100%

pari a mtq. 30; - così come indicato al precedente art. 45:

2. Gli impianti di cui al punto c) potranno essere concessi ai privati fino ad una percentuale massima del 20%.  
Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque non avente rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.
4. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla cessione ai privati degli impianti suddetti.

## CAPO VII GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

### Art. 47 - Gestione contabile delle somme riscosse (Art. 35, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo ( ) è personalmente responsabile, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

### Art. 48 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) Alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
  - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/92, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/91, n. 413".

### Art. 49 - Sanzioni tributarie e interessi (Art. 23, D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 50 - Sanzioni amministrative  
(Art. 24, D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.  
Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/81, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dallo accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.  
La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui allo art. 44 del presente regolamento.

## CAPO VII NORME FINALI

### Art. 51 - Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15/11/93, n. 507, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### Art. 52 - Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/90, n. 241, saranno tenute a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. In particolare, il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni.

### Art. 53 - Variazioni del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

### Art. 54 - Entrata in vigore (Art. 36, comma 2, D.Lgs. 15/11/93, n. 507)

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge 8/06/1990 N°142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 Giorni consecutivi ed entra in vigore il 01 GENNAIO 1995 ai sensi dell'art.3 Comma 4 del D.LGS. 507/93.